


Bird & Bird & Tax Alert n. 1-2020



Decreto Fiscale 2020 (D.L. 26.10.2019, n.124)
& Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160)

27 gennaio 2020

D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. L. 19.12.2019, n. 157
(c.d. "Decreto Fiscale 2020")

Principali novità

Decreto Fiscale 2020 – principali novità

APPALTI E RITENUTE FISCALI

Al fine di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e la connessa evasione di IVA e versamento di ritenute sui redditi dei lavoratori, sono previsti a decorrere dal 1° gennaio 2020 nuovi obblighi di monitoraggio in capo al committente con riferimento a contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.

Presupposti per l'applicazione della norma

- Affidamento del compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Obblighi del committente e adempimenti delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici

Il committente richiede all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle:

- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
- elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Obblighi del committente in caso di inadempimento dell'appaltatore o subappaltatore

Nel caso l'impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente la documentazione e le informazioni di cui al punto precedente ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve:

- sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa
- dare comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Decreto Fiscale 2020 – principali novità

Responsabilità del committente

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Esclusione dagli obblighi di monitoraggio

Gli obblighi a carico del committente non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicano allo stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

COMMITTENTE



Commissiona opere/servizi:

- di importo > Euro 200.000 con:
- prevalente utilizzo di manodopera dell'impresa appaltatrice presso la propria sede
- mettendo a disposizione dell'appaltatore beni strumentali propri.



Richiede a

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

Entro 5 gg lavorativi dalla scadenza dei versamenti:

- copia degli F24 pagati
- elenco dei lavoratori direttamente impiegati (codice fiscale, ore lavorate, retribuzione) e delle ritenute fiscali operate (con dettaglio di quelle relative all'opera/servizio commissionato).



In alternativa l'appaltatore / subappaltatore può rilasciare

Certificazione dell'A.E. (valida 4 mesi dal rilascio) attestante che l'appaltatore/subappaltatore:

- è in attività da almeno 3 anni
- è in regola con gli obblighi dichiarativi
- nel triennio precedente ha effettuato versamenti nel conto fiscale > 10% ammontare ricavi/compensi dichiarati
- non ha iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito scaduti e non pagati > Euro 50.000 .

Decreto Fiscale 2020 – principali novità

NOVITÀ IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN MOD. F24

COMPENSAZIONE DI CREDITI IN F24

Decorrenza: crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019

relativi a:

- imposte sui redditi e relative addizionali
- imposte sostitutive sui redditi
- IRAP per importi > Euro 5.000.

Obblighi:

- presentazione della dichiarazione dal quale emerge il credito
- compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dei modelli di cui al punto precedente.

Obbligo di utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel)

Controllo preventivo delle compensazioni

L'Agenzia delle Entrate può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e disporre lo scarto se ravvisa profili di rischio.

In caso di scarto trova applicazione la sanzione pari a:

- 5% dell'importo compensato per importi fino ad Euro 5.000
- Euro 250 per importi superiori ad Euro 5.000.

MODIFICA RATE ACCONTI IRPEF, IRES ED IRAP

Rate degli acconti IRPEF, IRES, IRAP dovute dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA)

Fino al 2018 (per i soggetti "solari")

- 40% prima rata
- 60% seconda rata

Dal 2019 (per i soggetti "solari") con effetto sul secondo acconto 2019

- 50% prima rata
- 50% seconda rata

RAVVEDIMENTO OPEROSO – MODIFICA LIMITI TEMPORALI

Ravvedimento operoso per tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate (e.g. tributi locali)

Fino al 2018 (per i soggetti "solari")

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione o entro l'anno dalla violazione stessa.

Dal 2019 (per i soggetti "solari")

Nessuna limitazione temporale – entro i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.

Decreto Fiscale 2020 – principali novità

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

REVERSE CHARGE APPALTI E SUBAPPALTI

(Efficacia subordinata al rilascio da parte del Consiglio dell'Unione Europea dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi della Direttiva 2006/112/CE)



Applicazione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi:

- effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusione

Operazioni effettuate nei confronti di:

- Pubbliche Amministrazioni
- agenzie per il lavoro.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE



- In caso di ritardato, omissso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
- In caso di importi dovuti < al limite di Euro 1.000 annuo, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente:
 - entro il 16 giugno ed
 - entro il 16 dicembre di ciascun anno.

ALTRI ADEMPIMENTI IVA



- L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione
 - a partire dal secondo semestre 2020 le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
 - a partire dal 2021 la bozza di dichiarazione annuale IVA.
- Esterometro: la trasmissione telematica diventa trimestrale, ossia entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Decreto Fiscale 2020 – principali novità

UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

È prevista la memorizzazione integrale dei *file* delle fatture elettroniche sino:

- al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono
- alla definizione di eventuali giudizi.



L'Amministrazione Finanziaria potrà memorizzare i dati relativi a natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.



I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate, con la finalità di potenziare le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (e.g. tutela proprietà intellettuale)
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito di attività di analisi del rischio di evasione fiscale.



La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare "*idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato*", sentito il Garante per la protezione dei dati personali.



L. 27.12.2019, n. 160 (c.d. "Legge di Bilancio 2020")

Principali novità

Legge di Bilancio 2020 – principali novità

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (C.D. "ACE")



- ripristinata l'agevolazione ai fini IRES a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (i.e. dal 2019 per i soggetti solari)
- coefficiente di remunerazione del capitale ridotto a regime all'1,3%.

DEDUCIBILITA' IMU



- aumento della percentuale di deducibilità ai fini IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali nelle misure seguenti:
 - FY2019 → 50%
 - FY2020 → 60%
 - FY2021 → 60%
 - FY2022 (a regime) → 100%.

AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - *FRINGE BENEFIT*

La Legge di Bilancio ha modificato l'articolo 51, c. 4, lett. a) del Tuir, prevedendo che il *fringe benefit* debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle Aci moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km.


La determinazione del *fringe benefit* diventa dunque fiscalmente più conveniente al diminuire dell'impatto ambientale del veicolo prescelto dall'azienda.

Le novità si applicano ai veicoli assegnati ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, esclusi i contratti già in essere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa (determinazione del *fringe benefit* nella misura fissa del 30%).

Emissione CO2	Contratti stipulati dal 01.07.2020	
	FY2020	FY2021
< 60 g/km	25%	25%
> 61 g/km < 160 g/km	30%	30%
>161 g/km < 190 g/km	40%	50%
> 191 g/km	50%	60%

Legge di Bilancio 2020 – principali novità

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "Industria 4.0") in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali
- nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Legge di Bilancio 2020 – principali novità

BUONI PASTO – ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE

Sono stati fissati a decorrere dall'1.1.2020 nuovi limiti per l'esclusione dall'imposizione come reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto



Fino a 4 Euro complessivi giornalieri per i buoni pasto "cartacei" (in precedenza Euro 5,29)



Fino a 8 Euro complessivi giornalieri per i buoni pasto "elettronici" (in precedenza Euro 7)

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

La rivalutazione dei beni d'impresa:

- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018 (cd. "bilancio di riferimento")
- deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo, ovvero nel bilancio al 31.12.2019 per i soggetti "solari" (cd. "bilancio di rivalutazione").



Imposta sostitutiva al:

- 12% per i beni ammortizzabili e
- 10% per i beni non ammortizzabili.

La rivalutazione è riconosciuta fiscalmente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, dall'esercizio chiuso al 31.12.2022, per i soggetti "solari").

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Prorogata la rideterminazione del valore di acquisto (i.e. costo fiscale) di terreni e partecipazioni non quotate ex artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001.



Ambito soggettivo

persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Ambito oggettivo

terreni e partecipazioni non quotate posseduti alla data dell'01.01.2020 al di fuori del regime d'impresa.



Entro il 30.06.2020:

- perizia di stima del terreno o della partecipazione redatta e asseverata da un professionista abilitato
- versamento dell'imposta sostitutiva pari all'11% del valore di perizia per l'intero ammontare o per la prima di tre rate annuali di pari importo.

Legge di Bilancio 2020 – principali novità

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Decorrenza: 2020 per i soggetti "solari"



Attività di ricerca e sviluppo (attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico).

Il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo
- nel limite massimo di Euro 3 milioni.

Attività di innovazione tecnologica (finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati).

Il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo
- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
- nel limite massimo di Euro 1,5 milioni.

Attività di design e ideazione estetica (svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari).

Il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo
- nel limite massimo di Euro 1,5 milioni.

Modalità di utilizzo del credito:

- in compensazione mediante il modello F24
- in tre quote annuali di pari importo
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione
- subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Il credito d'imposta è prorogato a tutto il 2020 con alcune modifiche



Piccole imprese

Il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 50% delle spese ammissibili
- nel limite massimo di Euro 300.000.

Medie imprese

Il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 40% delle spese ammissibili
- nel limite massimo di Euro 250.000.

Grandi imprese

Il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 30% delle spese ammissibili
- nel limite massimo di Euro 250.000.



La misura del credito è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Legge di Bilancio 2020 – principali novità

ABOLIZIONE TASI

ABOLIZIONE DELLA TASI
Decorrenza: dall'1.1.2020

NUOVA DISCIPLINA IMU

NUOVA DISCIPLINA IMU
Decorrenza: dall'1.1.2020

Confronto con la disciplina previgente

Invariati:

- il presupposto impositivo
- i soggetti passivi
- la modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
- le riduzioni della base imponibile previste per fabbricati vincolati, inagibili o inabitabili.

Variati:

- le fattispecie di immobili esenti
- le aliquote.

PLASTIC TAX

IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO (C.D. "MACSI")

Decorrenza: dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanarsi entro il mese di maggio 2020.

Ambito oggettivo

Manufatti con singolo impiego che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Ambito soggettivo (*)

Tipologia MACSI	Soggetto obbligato al pagamento
MACSI realizzati in Italia	Fabbricante
MACSI acquistati da Stati UE nell'esercizio di attività d'impresa	Acquirente
MACSI acquistati da Stati UE da parte di consumatori privati	Cedente
MACSI acquistati da Stati extra-UE	Importatore

(*) Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Legge di Bilancio 2020 – principali novità

PLASTIC TAX

Misura dell'imposta

L'imposta è pari a Euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nel MACSI.

Credito d'imposta

Per l'adeguamento tecnologico volto alla produzione di manufatti compostabili secondo lo *standard* EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta:

- nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020
- fino a un importo massimo di Euro 20.000 per ciascun beneficiario.

SUGAR TAX

IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE

Decorrenza: dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il mese di agosto 2020.



Ambito oggettivo

Prodotti finiti o prodotti predisposti per la diluizione, compresi nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata UE, ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica, il cui contenuto è superiore a:

- 25 g per litro nel caso di prodotti finiti
- 125 g per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

Ambito soggettivo (*)

Tipologia bevanda edulcorata	Soggetto obbligato al pagamento
Bevande acquistate in Italia da consumatori privati o ditte che ne effettuano la rivendita	Fabbricante nazionale/Soggetto nazionale che provvede al condizionamento
Bevande acquistate da Stati UE	Acquirente
Bevande acquistate da Stati extra-UE	Importatore

(*) Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta le cessioni di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale verso gli Stati UE ed extra-UE.

Misura dell'imposta

L'imposta è pari a:

- Euro 10 per ettolitro per i prodotti finiti
- Euro 0,25 per chilogrammo per i prodotti predisposti per la diluizione.

Legge di Bilancio 2020 – principali novità

WEB TAX

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI Decorrenza: dall'1. 1.2020



Ambito oggettivo

Ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della stessa interfaccia
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.



Ambito soggettivo

- il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
 - un ammontare non inferiore a Euro 750 milioni di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti
 - un ammontare non inferiore a Euro 5,5 milioni di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta, realizzati in Italia.
- l'utente del servizio è un soggetto localizzato in Italia nell'anno in cui il servizio è tassabile.

Misura dell'imposta

- 3% dei ricavi tassabili.



Versamento dell'imposta

- 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata
→ 1° versamento relativo al FY2020 dovuto nel febbraio 2021.



Obblighi dichiarativi

- presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento.



Sunset clause

Le norme descritte in precedenza sono da considerarsi abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali (i.e. OCSE) in materia di tassazione dell'economia digitale.

Contatti

Gaetano Salvioli
Partner

Tel: +39 02 3035 6000
gaetano.salvioli@twobirds.com



Giuliana Polacco
Senior Counsel

Tel: +39 02 3035 6000
giuliana.polacco@twobirds.com



Thank you & Bird & Bird

twobirds.com

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.